

DELIBERAZIONE 7 novembre 2011, n. 956

Circolari in ordine agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 35, commi 6 e 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, sulle disposizioni della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111;

Visto, in particolare, l'articolo 28 del suddetto decreto, che contiene disposizioni in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e l'articolo 35 che, al comma 6, contiene disposizioni in materia di orari e di giornate di apertura e chiusura degli esercizi di vendita e di somministrazione ed al comma 7 fissa a carico di regioni ed enti locali un obbligo di adeguamento delle proprie disposizioni legislative e regolamentari entro la data del 1° gennaio 2012;

Vista la l.r. 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e ritenuto che la stessa contenga prescrizioni che si pongono in contrasto con quanto disposto dal citato decreto legge 98/2001;

Ritenuto opportuno fornire alcune linee interpretative ed operative agli Enti ed ai Soggetti destinatari delle

norme in merito all'incidenza delle suddette disposizioni sulle normative vigenti in Toscana, attraverso la predisposizione di una apposita circolare;

Visto il parere positivo espresso dal CTD nella seduta del 4 novembre 2011;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la circolare di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine agli effetti sulle disposizioni della L.R. 28/2005 dell'articolo 28 del D.L. 98/2011 come convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011;

2. di approvare la circolare di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, in ordine agli effetti sulle disposizioni della L.R. 28/2005 dell'articolo 35, commi 6 e 7, del D.L. 98/2011, come convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011;

3. di dare mandato al Settore competente di trasmettere copia delle circolari di cui agli Allegati A e B alla presente deliberazione ai Sindaci, all'Anci, alle Associazioni di categoria e agli altri Enti e soggetti interessati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art.5, comma1, della L.R. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima legge regionale.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

Allegato A

Circolare in ordine agli effetti della disposizione di cui all'articolo 28 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), come convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111, sulle disposizioni della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*).

Si rammenta che il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011 n. 111 ed entrato in vigore il 6 luglio 2011 contiene all'articolo 28 norme in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti.

La disposizione ha la finalità di perseguire la riforma di tale sistema distributivo attraverso una serie di iniziative volte a contenere i prezzi dei carburanti e dei prodotti petroliferi.

In considerazione della circostanza che la citata normativa richiama i principi stabiliti dallo Stato in materia di tutela della concorrenza (ricompresa nella competenza esclusiva statale) ne consegue che le norme contenute all'articolo 28 sono immediatamente efficaci e rendono inapplicabili le eventuali disposizioni regionali in contrasto con esse.

L'articolo 28 individua competenze sia di carattere regionale e comunale che adempimenti a carico dei titolari degli impianti di distribuzione di carburante.

In particolare:

- Articolo 28, comma 3: viene riproposta la questione della incompatibilità degli impianti al fine della chiusura dei medesimi. A tal fine “entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore”.

Gli indirizzi regionali in questione sono già stati emanati e sono contenuti agli articoli 53, 53 bis e 53 ter della vigente l.r. 28/2005 per cui non si ritiene di dover apportare modificazioni o integrazioni alla vigente normativa regionale.

- Articolo 28, comma 4: prevede che “i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione e alla chiusura di impianti incompatibili” adempiano “entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla Regione e al Ministero dello Sviluppo Economico”.

Pertanto i Comuni che non abbiano effettuato le verifiche di compatibilità o che, pur avendole effettuate, non abbiano ancora provveduto alla chiusura degli impianti incompatibili dovranno adempiere entro il 14 novembre 2011.

- Articolo 28, commi 5 e 6: tutti gli impianti “devono essere dotati di apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato”. Per gli impianti già esistenti è previsto che l'adeguamento debba avvenire “entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire entro il 5 luglio 2012. Nel caso di mancato o ritardato adeguamento viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.

- Articolo 28, comma 7: prevede che “non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato”, durante l'orario di apertura dell'impianto, a condizione che sia garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio tecnico di finanza, vale a dire il gestore o dei suoi dipendenti.

Tale disposizione comporta la disapplicazione, poiché in contrasto, dell'articolo 84, comma 3, della l.r. 28/2005 relativamente alla parte in cui prevede che durante l'orario di apertura “non possono

essere attivate le apparecchiature “self-service” prepagamento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. d)”.

Sempre in riferimento a tale disposizione si precisa che per “*personale*” di assistenza all’impianto deve intendersi “*il gestore o i suoi dipendenti*”.

Si rammenta che continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni in materia di orari degli impianti di distribuzione di carburanti di cui agli articoli 84 e seguenti nonché l’articolo 54 bis della l.r. 28/2005, che detta la disciplina degli impianti dotati esclusivamente di apparecchiature “self-service pre-pagamento” funzionanti senza la presenza del gestore.

- Articolo 28, comma 8, 9 e 10: il comma 8 richiama in parte quanto già previsto dall’articolo 83 bis, comma 17 della l.133/2008 che aveva liberalizzato l’offerta di attività e servizi integrativi negli impianti di distribuzione di carburanti.

La vigente normativa regionale si è peraltro a suo tempo adeguata alle norme statali con l.r. 38/2009.

In particolare in un impianto è sempre consentito:

- a) “*l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b della 25 agosto 1991 n. 287*”. Ciò nel rispetto dei criteri sulla sorvegliabilità dei locali, delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei requisiti di onorabilità e professionali (articoli 64, commi 5 e 6 e 71 del d.lgs. 59/2010). Si rammenta che in Toscana, essendo stata individuata una tipologia unica di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la previsione riguarda in generale tale attività commerciale;
- b) “*l’esercizio dell’attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto*”. A tal proposito si ricorda che con l.r. 38/2009 la Toscana aveva già provveduto all’eliminazione del limite di superficie degli impianti (1500 mq.) in cui esercitare tale attività integrativa;
- c) “*l’esercizio della vendita di pastigliaggi*”. Per la vendita di “caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare e simili” (cd. pastigliaggi) è richiesto solo il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71 del d.lgs. 59/2010).

Le suddette attività sono esercitate dal gestore salvo sua rinuncia o da soggetti terzi qualora tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al gestore dell’impianto.

- Articolo 28, comma 11: prevede che “*le regioni, le province autonome e gli enti locali adeguano la propria normativa alle disposizioni dettate ai commi 8, 9 e 10*”.

Come in premessa ricordato l’articolo 28 detta disposizioni in materia di tutela della concorrenza che hanno il carattere della prevalenza sulle norme regionali eventualmente in contrasto con quelle statali. Di conseguenza tale norma si applica immediatamente in attesa dell’adeguamento della normativa regionale.

Allegato B

Circolare in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 35, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), come convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, sulle disposizioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita della stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*).

A partire dal 6 luglio 2011 è in vigore il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011 n. 111.

L'articolo 35, comma 6, di tale decreto stabilisce che “*All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) , in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte”*”.

Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine agli effetti prodotti dalla norma sopra riportata sulle disposizioni vigenti nella Regione Toscana e, di conseguenza, sulle ordinanze comunali in materia di orari.

Tale esigenza è resa particolarmente urgente da quanto previsto al comma 7 dello stesso articolo 35, il quale stabilisce che “*le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012*”, nonché dalla recente emanazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della circolare esplicativa n. 3644/C del 28/10/2011.

Va innanzitutto premesso che la Giunta regionale, con delib. n. 764 del 5 settembre 2011, ha autorizzato il suo Presidente a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, commi 6 e 7 del D.L. 98/2011 come convertito dalla L. 111/2011, ritenendolo lesivo delle competenze regionali in materia di Commercio, ai sensi degli artt. 117, comma 4 e 118 della Costituzione.

Il ricorso è stato presentato in data 12 settembre 2011 ed è tuttora *subjudice*.

In attesa della pronuncia della Corte, questa Regione ritiene comunque opportuno chiarire la situazione giuridica esistente oggi in Toscana:

1) il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 è stato disapplicato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 (*Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti*) (fatti salvi gli artt. 10, comma 1, lett. a, ultimo periodo; 15, commi 7, 8 e 9; 26, comma 6, nella parte in cui fa salvo il comma 9 dell'art. 56 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375; 28, comma 17; 30, comma 5).

Tale disapplicazione ha acquistato efficacia (ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. a) della L.R. 28/2005) dal momento in cui la legge regionale è diventata pienamente applicabile, ossia dal momento dell'entrata in vigore del suo regolamento di attuazione (D.P.G.R. 1 aprile 2009, n. 15/R, entrato in vigore il 21 aprile 2009).

A partire dal 21 aprile 2009, di conseguenza, sono state abrogate le norme regionali che davano attuazione allo stesso d.lgs. 114/1998 ed in particolare:

- a) la L.R. 17 maggio 1999, n. 28 (abrogata dall'art. 110, comma 2, lett. a) della L.R. 28/2005);
- b) il suo regolamento di attuazione, D.P.G.R. 16 marzo 2004, n. 17/R (abrogato dall'art. 43 del D.P.G.R. 15/R/2009);

2) anche la L. 25 agosto 1991, n. 287 (*Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi*) è stata disapplicata dall'art. 111, comma 1, della L.R. 28/2005 (fatti salvi gli artt. 4, comma 2, con riferimento al titolo abilitativo di cui all'art. 43, e 9 comma 3) e ciò a partire dall'entrata in vigore della stessa legge, avvenuta il 25 febbraio 2005;

3) in conseguenza di quanto riportato al punto 1), l'elenco regionale, di cui al comma 3 dell'art. 12 del d.lgs. 114/1998, dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte, approvato con vari atti regionali successivi (l'ultimo dei quali è costituito dal decreto dirigenziale n. 979 del 12 marzo 2009), è da considerare decaduto, in quanto non più sostenuto dalle norme che lo legittimavano;

4) la disciplina degli orari delle attività commerciali toscane (sia di vendita che di somministrazione di alimenti e bevande) è contenuta nel titolo II, capo X, della L.R. 28/2005 ed in particolare negli artt. 80 e 81 della legge;

5) in Toscana, fino al 1° gennaio 2012, trovano applicazione solo le norme della L.R. 28/2005 (in particolare, gli artt. 80 e 81, in materia, rispettivamente, di orari degli esercizi di vendita in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande) e quelle del suo regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R. n. 15/R del 1° aprile 2009 (in particolare, l'art. 7, che detta le modalità di effettuazione della concertazione per le aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali in sede fissa).

In conseguenza di quanto detto, le ordinanze comunali emanate ai sensi degli artt. 80 e 81 della L.R. 28/2005 mantengono piena efficacia fino al 1° gennaio 2012.

La Regione valuterà, anche in attesa e/o alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, quale siano le scelte da assumere a partire dal 2 gennaio 2012, relativamente all'obbligo di adeguamento di cui all'art. 35, comma 7, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla L. 15 luglio 2011 n. 111.